Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 gennaio 1981 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per lunedì 5 gennaio 1981, alle ore 10,30, in 208ª seduta pubblica con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(1)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **905**.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati *A* e *B*.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato *B*, in originale o in copia autentica;

b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera *b*) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Art. 4.

Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, le

disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

Art. 7.

Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonchè la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato *B* dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.

Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DA PARTE DI INFERMIERI PPROFESSIONALI CITTADINI ITALIANI.

Art. 10.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermare l'autenticità.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 12.

Gli infermieri cittadini degli altri Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati d'origine o di provenienza, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la pre-

stazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, continuativamente per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANIASI — BODRATO — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

ALLEGATO *A*

TITOLI PROFESSIONALI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INFERMIERE PROFESSIONALE

Nella Repubblica federale di Germania:
« Krankenschwester », « Krankenpfleger »;

In Belgio:
« hospitalier(ère)/verpleegassistent(e) » « infirmier(ère) »
« hospitaliier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster) »;

In Danimarca:
« sygeplejerske »;

In Francia:
« infirmier(ère) »;

In Irlanda:
« Registered General Nurse »;

In Italia:
« infermiere professionale »;

Nel Lussemburgo:
« infirmier »;

Nei Paesi Bassi:
« verpleegkundige »;

Nel Regno Unito:
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:
« State Registered Nurse »;
Scozia:
« Registered General Nurse ».

ALLEGATO *B*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI RILASCIATI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI INFERMIERE PROFESSIONALE.

a) *Nella Repubblica federale di Germania*:

i certificati rilasciati dalle autorità competenti dei « Länder » in seguito alla « staatliche Prüfung in der Krankenpflege » [esame di Stato per infermieri(e)];

gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati al primo punto della presente lettera;

b) *Belgio*:

il brevetto di « hospitalier(ère)/verpleegassistent(e) », rilasciato dallo Stato o dalle scuole create o riconosciute dallo Stato;

il brevetto di « infirmier(ère) hospitalier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster) » rilasciato dalle scuole create o riconosciute dallo Stato;

il diploma di « infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère)/gegradueerd ziekenhuisverpleger (-verpleegster) » rilasciato dallo Stato o dalle scuole superiori paramediche create o riconosciute dallo Stato;

c) *In Danimarca*:
il diploma di « sygeplejerske » rilasciato da una scuola per infermiere riconosciuta dal « Sundhedsstyrelsen » (Istituto nazionale della sanità);

d) *In Francia*:
il diploma di Stato di « infirmier(ère) » rilasciato dal Ministero della sanità;

e) *In Irlanda*:
il certificato di « Registered General Nurse » rilasciato dall'« An Bord Altranais » (Nursing Board);

f) *In Italia*:
il diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale, rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato;

g) *Nel Lussemburgo*:
il diploma di Stato di « infirmier »;
il diploma di Stato di « infirmier hospitalier gradué », rilasciati dal Ministro della sanità pubblica, vista la decisione della commissione di esame;

h) *Nei Paesi Bassi*:
il diploma di « verpleger A », « verpleegster A », « verpleegkundige A »;
il diploma di « verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) »;
il diploma di « verpleekundige HBOV (Hogere Bereopsepleiding Verpleegkundige) », rilasciati da una delle commissioni di esame nominate dalle autorità pubbliche;

i) *Nel Regno Unito*:
il certificato di ammissione alla parte generale del registro, rilasciato in Inghilterra e nel Galles da « The General Nursing Council for England and Wales », in Scozia da « The General Nursing Council for Scotland » e in Irlanda del Nord da « The Northern Ireland Council for Nurses and Midwives ».

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **906**.

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

a) lire 500 milioni nell'anno 1980;
b) lire 1.500 milioni nell'anno 1981;
c) lire 500 milioni nell'anno 1982.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alla Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vicecommissario ed in caso di assenza o impedimento sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

E' inoltre nominato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Art. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, il trasporto di cose e persone nonché ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione.

Art. 6.

Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potrà comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unità. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari alla indennità di servizio all'estero spettante al personale della rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di ministro consigliere e consigliere, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avrà diritto ad un trattamento economico avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennità di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York, in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avrà diritto a un trattamento economico in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti saranno rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico

del commissario generale, dalla data del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — LA MALFA — BISAGLIA — MANCA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1980, n. **907**.

Istituzione in San Luis Potosi (Messico) di un consolato di seconda categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in San Luis Potosi (Messico) un consolato di seconda categoria a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1980

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1980
Registro n. 489 *Esteri, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **908**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 10.000.000, disposto a favore del centro pilota « Pro juventute a beneficio dei mutilatini di don Gnocchi » che si identifica nella fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, dalla sig.ra Saltamerenda Jole in Sirtoli con testamento olografo 12 maggio 1972 pubblicato a rogito dott. Enrico Masini, notaio in Milano, in data 10 novembre 1978, n. 48578 di rep. e n. 13212 progress., registrato a Milano il 17 novembre 1978 al n. 19567, serie *H*.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **909**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Giussani Eva Pierina ved. Merlini con testamento olografo 30 settembre 1972, pubblicato a rogito dott. Pentangelo Lucio, notaio in Seregno (Milano), in data 11 settembre 1975, n. 25008 di repertorio e n. 1589 di raccolta, registrato a Desio (Milano) il 19 settembre 1975 al n. 3446, consistente in beni mobili ed immobili per complessive lire 44.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenta, foglio n.* 190

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Filippi S.r.l., con sede in Forlì;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., con sede in Forlì, è prolungata al 28 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(11559)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Filippi S.r.l. con sede in Forlì;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1980 e 13 ottobre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., con sede in Forlì, è prolungata al 26 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(11560)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano, in Orta di Atella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1980 e 15 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11566)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano, in Orta di Atella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1980, 15 marzo 1980 e 20 novembre 1980, di concessione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11567)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 20 marzo 1980, 25 luglio 1980 e 17 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11564)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979, 20 marzo 1980, 25 luglio 1980 e 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11565)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 20 marzo 1980, 24 maggio 1980, 25 luglio 1980 e 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11563)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979, 21 marzo 1979, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 19 settembre 1979, 19 febbraio 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 16 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11561)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979, 21 marzo 1979, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979, 19 settembre 1979, 19 febbraio 1980, 7 giugno 1980 e 26 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11562)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11568)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavorattori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, stabilimento di Brescia, è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11569)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1977, 29 giugno 1978 e 17 novembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(11556)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979, 3 settembre 1979, 19 novembre 1979, 13 maggio 1980 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata all'11 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11557)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979, 3 settembre 1979, 19 novembre 1979, 13 maggio 1980, 14 maggio 1980 e 11 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 28 marzo 1980, n. 8342, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 2.619 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio 120, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11582)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marigliano

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 29 ottobre 1980, n. 8660, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimionio dello Stato di un tratto di terreno di mq 12.600 sito in comune di Marigliano (Napoli), riportato al catasto del comune stesso ai fogli 13 e 18, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11583)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 29 ottobre 1980, n. 81150, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 71.700 sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso al foglio 44, particella 226.

(11584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 27 ottobre 1980, n. 15018/AA.AA., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Croce rossa italiana - comitato provinciale di Ferrara, consistente in una somma di L. 2.500.000, da destinare alla clinica otorinolaringoiatrica di detta Università per l'acquisto di una apparecchiatura laringoscopica.

(11580)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11665)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Bellintani Carlo presso la Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, sede di Ostiglia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11067)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

526° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, alla «Mineraria di Boca S.r.l.», in Milano, via Boschetti, 6, è intestata la concessione per la coltivazione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e di argille per terraglia forte, denominata «Bocciole», sita in territorio del comune di Boca (Novara), a decorrere dal 25 gennaio 1979.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, alla «Mineraria di Boca S.r.l.», in Milano, via Boschetti, 6, è intestata la concessione per la coltivazione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e di argille per terraglia forte, denominata «Marello», sita in territorio dei comuni di Boca e Maggiora (Novara), a decorrere dal 25 gennaio 1979.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, alla «Mineraria di Boca S.r.l.», in Milano, via Boschetti, 6, è intestata la concessione per la coltivazione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e di argille per terraglia forte, denominata «Motto», sita in territorio del comune di Cavallirio (Novara), a decorrere dal 25 gennaio 1979.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, alla S.p.a. SAMIM (Società azionaria minero-metallurgica), in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è trasferita ed intestata la concessione per la coltivazione del giacimento di minerali mercuriferi, denominata «Abbadia S. Salvatore», sita in territorio del comune di Abbadia S. Salvatore (Siena), a decorrere dal 14 giugno 1980.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, alla S.p.a. SAMIM (Società azionaria minero-metallurgica), in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è trasferita ed intestata la concessione per la coltivazione del giacimento di minerali mercuriferi, denominata «Monte Civitella», sita nel territorio dei comuni di Piancastagnaio (Siena), Castell'Azzara e Santa Fiora (Grosseto), a decorrere dal 14 giugno 1980.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1980, alla S.p.a. SAMIM (Società azionaria minero-metallurgica), in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è trasferita ed intestata la concessione per la coltivazione del giacimento di minerali mercuriferi, denominata «Selvena», sita nel territorio dei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Sorano (Grosseto), a decorrere dal 14 giugno 1980.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1980, alla «Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a.», in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la quota di compartecipazione (50 %) alla concessione di feldspato, denominata «Gabrielli», sita in territorio del comune di Parghelia (Catanzaro).

Con decreto ministeriale 11 novembre 1980, alla «Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a.», in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la concessione mineraria di caolino, argille e terre refrattarie, denominata «Corticella Novelle Prati Rovere», sita in territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio (Vercelli).

Con decreto ministeriale 11 novembre 1980, alla « Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. », in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, argille per porcellana e terraglia forte, denominata « Masserano-San Rocco », sita in territorio del comune di Masserano (Vercelli).

Con decreto ministeriale 11 novembre 1980, alla « Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. », in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglie forti, refrattari con fusibilità superiore a 1630°, denominata « Rive Bianche Rolleja », sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli).

Con decreto ministeriale 11 novembre 1980, alla « Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. », in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terra da sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, denominata « Fornaccio Ca' del Bosco », sita in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco e Sostegno (Vercelli).

Con decreto ministeriale 12 novembre 1980, alla « Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. », in Milano, via Ugo Bassi, 8/*a*, è intestata la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terra da sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°, denominata « Beneficio », sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1980, alla S.p.a. SAMIM (Società azionaria minero-metallurgica), con sede in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è trasferita ed intestata la concessione mineraria di piombo e zinco, denominata « Lanzi », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1980, alla S.p.a. SAMIM (Società azionaria minero-metallurgica), con sede in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è trasferita ed intestata la concessione mineraria di piombo e zinco, denominata « Valle S. Silvestro », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 27 maggio 1980, alla S.r.l. A.G.A. mineraria, in Montefiascone, via Verentana, 55, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione mineraria per caolino e feldspati, denominata « Piana della Raspa », sita nel territorio dei comuni di Latera e Valentano (Viterbo), per un'estensione di ettari 72.85, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 22 luglio 1980, alla S.p.a. E.L.B.A., con sede ad Arsiero (Vicenza), è rinnovata la concessione di terre da sbianca, denominata « Costalunga », sita nel territorio dei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo (Vicenza), per la durata di anni quindici a decorrere dal 24 maggio 1979.

(11579)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 dicembre 1980, n. **33530.2.**

Pubblicazione degli atti nella « Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » e nella « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

A tutti i Ministeri - Gabinetto

1. — La Gazzetta Ufficiale pubblica, attualmente, un numero eccessivo di atti di scarsa rilevanza o di rilievo puramente locale, per i quali la pubblicazione non è imposta da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Questa prassi, oltre a determinare notevole aggravio finanziario, presenta l'inconveniente di rendere meno agevole il rapido reperimento, fra i numerosi atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di quelli che rivestono realmente importanza nella vita associata.

Per eliminare questi inconvenienti, sembra opportuno e necessario un rigoroso rispetto della normativa vigente circa le pubblicazioni nella « Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » e nella « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

a) Per quanto riguarda la Raccolta Ufficiale, l'art. 7, terzo comma, del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, prevede che « sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati ».

I decreti presidenziali che presentino le dette caratteristiche non vanno, pertanto, inseriti, neanche per sunto o estratto, nella Raccolta Ufficiale e, conseguentemente, non vanno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto le amministrazioni in indirizzo, nel predisporre, a decorrere dal 1° gennaio 1981, i decreti presidenziali relativi a enti o a persone singole, ometteranno di apporre la clausola di inserzione del decreto nella Raccolta Ufficiale, salvo che per i decreti espressamente indicati negli elenchi emanati a norma dell'art. 11 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293.

b) Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, oltre le leggi ed i decreti da inserire nella Raccolta Ufficiale, gli altri decreti presidenziali ed i decreti ministeriali per i quali vi sia « richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro Guardasigilli » (art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252). A questa norma si aggiungono le molteplici disposizioni normative che specificamente prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di determinati atti o categorie di atti (decreti ministeriali, disposizioni e comunicati, concorsi ed esami, ecc.).

Per assicurare il rispetto di questa normativa, è necessario che ogni amministrazione o ente, nel richiedere la pubblicazione di un atto nella Gazzetta Ufficiale, indichi, nella lettera di accompagnamento dello stesso, le norme di legge o regolamentari che ne prevedono la pubblicazione, ovvero specifichi i motivi per i quali la pubblicazione stessa viene richiesta ai sensi dell'art. 3 sopra citato.

2. — Negli anni recenti hanno assunto particolare rilevanza i decreti ministeriali a contenuto normativo (i cosiddetti decreti regolamentari). Questi decreti, la cui conoscenza è indispensabile ai fini dell'applicazione di numerose leggi (alcune delle quali contengono anche sanzioni penali, come in tema di stupefacenti, additivi chimici e coloranti negli alimenti, ecc.), vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ma non sono inseriti nella Raccolta Ufficiale, onde risultano sprovvisti del numero di raccolta. Di conseguenza, il reperimento di questi decreti (e delle modifiche periodiche che essi, non raramente, subiscono) a distanza di qualche tempo dalla loro pubblicazione richiede laboriose ricerche, quando la citazione degli stessi non sia accompagnata dalla indicazione del numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essi sono stati pubblicati.

Per facilitare, pertanto, la conoscenza delle fonti normative contenute in decreti ministeriali è opportuno che ogni qualvolta questi decreti siano citati in succes-

sivi provvedimenti, venga indicata, nel testo di questi ultimi, anche la Gazzetta Ufficiale nella quale i decreti citati sono stati pubblicati.

Particolarmente importanti sono i decreti regolamentari che subiscono periodici aggiornamenti, in specie se essi valgono ad integrare precetti penalmente sanzionati. E' utile che, nelle premesse del più recente decreto di aggiornamento, siano citati gli estremi dell'originario decreto e di tutti quelli che lo hanno modificato, con la indicazione delle Gazzette Ufficiali nelle quali i vari decreti sono stati pubblicati.

3. — L'art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, già citato, prevede che, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pure pubblicate « tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato ».

Questa disposizione è rimasta finora disattesa con una prassi senz'altro inopportuna, in quanto molte circolari esplicative di provvedimenti legislativi rivestono sensibile interesse per la generalità dei cittadini.

Al fine di dare attuazione, sia pure parziale, alla norma trascritta, le amministrazioni in indirizzo, a decorrere dal 1° gennaio 1981, invieranno a questa Presidenza del Consiglio il testo integrale delle circolari esplicative di provvedimenti legislativi di cui sarà opportuna la pubblicazione, in quanto la loro conoscenza riveste interesse per la generalità dei cittadini. Questa Presidenza provvederà, se del caso, a richiedere la pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia.

4. — Si è rilevato che molte amministrazioni redigono i bandi di concorso con modalità accentuatamente dettagliate, specie nella indicazione dei programmi di esame. E' opportuno che detti bandi siano redatti in forma più concisa, nei limiti in cui ciò è compatibile con le esigenze delle singole amministrazioni e dei concorrenti. Per i programmi di esame, che siano estesi per molte pagine, potrà, ad esempio, farsi espresso rinvio ad opuscoli che l'amministrazione interessata si obbligherà ad inviare a tutti coloro che ne abbiano a fare specifica richiesta.

5. — Per facilitare la migliore funzionalità del servizio, le amministrazioni in indirizzo si atterranno alle disposizioni formali predisposte dal Ministero di grazia e giustizia e che si allegano alla presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: RADI

DISPOSIZIONI FORMALI PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IMPARTITE DALL'UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

1. — Tutti gli atti di cui è prevista la pubblicazione gratuita nella parte prima della Gazzetta Ufficiale vanno indirizzati al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Via Arenula - 00100 Roma, mentre gli atti da pubblicare, di norma a pagamento, nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale devono essere indirizzati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ufficio inserzioni - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma.

Ogni singolo atto da pubblicare va accompagnato da una lettera di richiesta di pubblicazione (e quindi non un'unica lettera per più atti).

2. — Per i decreti presidenziali che *vanno inseriti* nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, l'originale di ogni provvedimento deve essere accompagnato da due copie conformi, nonché da tutta la documentazione citata nelle premesse del decreto (per es.: il parere del Consiglio di Stato, l'estratto verbale del Consiglio dei Ministri, ecc.).

Il testo del decreto deve riportare, in calce, la formula esecutiva, redatta esattamente nel modo seguente: « Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ».

Se il decreto presidenziale va inserito per sunto o estratto, all'originale di esso va unita, oltre ai documenti giustificativi, una sola copia autentica del provvedimento. Occorre, poi, aggiungere il testo del sunto o estratto, il quale va redatto in base al *modello che si allega*. Per quanto riguarda il contenuto del sunto o estratto, ci si conformerà ai vari provvedimenti similari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui i testi dei suddetti decreti presidenziali siano costituiti da più fogli o contengano allegati che ne fanno parte integrante, gli originali dei decreti devono essere confezionati secondo le modalità previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, per assicurare l'autenticità dei provvedimenti.

3. — Per gli atti che *non* vanno inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti, ma che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, occorre:

a) inviare soltanto due copie conformi dell'atto (cioè munite della attestazione della loro conformità all'originale);

b) redigere l'atto e gli eventuali allegati in forma chiaramente leggibile, al fine della loro esatta riproduzione a stampa;

c) riportare in calce ad ogni atto, in maniera chiara e leggibile, la data di emanazione, i nominativi dei firmatari, nonché gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, quando tale formalità è richiesta;

d) riportare, in testa all'atto o su apposito talloncino a parte, il titolo redatto in forma corrente e non in maniera telegrafica, così come esso dovrà apparire nel sommario della Gazzetta Ufficiale. Non è sufficiente che il titolo venga indicato soltanto nella lettera di richiesta di pubblicazione.

4. — Se per determinati atti si chiede una sollecita pubblicazione, essi vanno inoltrati « brevi manu », e non a mezzo del servizio postale.

In caso di estrema urgenza o nell'ipotesi di testo avente una rilevante lunghezza, è utile inviare, appena possibile, una copia informale dell'atto da pubblicare, anche se mancante di qualche dato (come il titolo, la data di emanazione, i firmatari, gli estremi di registrazione). In tal modo si concederà alla tipografia un ragionevole lasso di tempo per la predisposizione del materiale da stampare e sarà possibile pervenire ad una tempestiva pubblicazione non appena sarà disponibile la copia dell'atto completa dei dati mancanti.

Il direttore dell'ufficio: LUPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA . . . .
. . . . 19. ., n. . .

. . . .
. . . .
. . . .

N. . . Decreto del Presidente della Repubblica . . . .
19. ., col quale, sulla proposta del Ministro del . . .
. . . .

Visto, *il Guardasigilli*: . . . .
Registrato alla Corte dei conti, addì . . . . . 19. .
Registro n. . . . ., *foglio n.* . . . . . .

(11434)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo n. 81, 20133 Milano, tel. 02/299890.

(11612)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1978 concernente l'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che, all'art. 2 del citato elenco è stato erroneamente indicata la data di nascita della dott.ssa Lodi Maura il 9 novembre 1933 anziché il 9 febbraio 1933;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco degli aiuti di oculistica, idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 1° dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 361 del 29 dicembre 1978, leggasi: dott.ssa Lodi Maura, nata il 9 febbraio 1933, anziché il 9 novembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11420)

Elenco dei primari di anatomia e istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, art. 2 del precedente decreto del 6 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Airò Romano, nato a Sava il 30 marzo 1929;
Carli Carla, nata a La Spezia il 3 maggio 1934;
Mancosu Mario, nato a Milano il 13 luglio 1935;
Nadin Corrado, nato a Venezia il 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo presso l'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino.

Si informa che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo, bandito dall'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1980.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una università della Repubblica, in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche.

Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(11373)

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità astronomia).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità astronomia) indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 22 e 23 gennaio 1981 con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astronomico medesimo sito in via G. B. Tiepolo n. 11, Trieste.

(11545)

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, avranno luogo nei giorni 24 e 25 gennaio 1981, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di fisica dell'Università « aula *A* », piazzale Europa, 1, Trieste.

(11546)

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, avranno luogo nei giorni 3 e 4 febbraio 1981, con inizio alle ore 9, presso la sede di servizio dell'osservatorio sita in via E. Bianchi 46, Merate (Como).

(11547)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da trecentosessantaquattro a quattrocentosessantotto, del numero dei posti di commesso nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria.

I posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria, messi a concorso con il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, già aumentati con decreto ministeriale 27 febbraio 1980, sono ulteriormente elevati da trecentosessantaquattro a quattrocentosessantotto con decreto ministeriale 28 agosto 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980, registro n. 43 Finanze, foglio n. 180, e ripartiti nel modo seguente:

diciassette posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza — personale addetto agli uffici — secondo la ripartizione regionale di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1980;

ottantacinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo la ripartizione regionale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

novantaquattro posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale delle dogane — secondo la seguente ripartizione regionale:

Emilia-Romagna	posti	3
Friuli-Venezia Giulia	»	20
Liguria	»	12
Lombardia	»	25
Piemonte	»	20
Sardegna	»	10
Toscana	»	2
Veneto	»	2

trentotto posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — personale degli UTIF — secondo la ripartizione regionale di cui al già citato decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

centodue posti nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette degli affari — personale degli uffici del registro — secondo la seguente ripartizione:

Abruzzo	posti	4
Emilia-Romagna	»	11
Friuli-Venezia Giulia	»	5
Lazio	»	11
Liguria	»	8
Lombardia	»	18
Marche	»	2
Piemonte	»	13
Sardegna	»	2
Toscana	»	8
provincia autonoma Trento	»	2
Umbria	»	4
Veneto	»	9
Puglia	»	2
Sicilia	»	3

sei posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, da assegnare tutti alla regione Lazio, come già indicato nel decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

centoventisei posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, secondo la ripartizione di cui al già citato decreto ministeriale 27 febbraio 1980.

(11611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Revoca del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ufficiale sanitario del consorzio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano, bandito con decreto 13 settembre 1979, n. 2771, è revocato.

(11374)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Revoca del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

Il veterinario provinciale di Forlì, con decreto 9 dicembre 1980, n. 1.8.3/2764, ha revocato il bando di concorso 17 marzo 1978, n. 710, a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Modigliana e Santarcangelo di Romagna, essendo i posti medesimi riservati ad aventi diritto in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, art. 67.

(11592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso al posto di veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri.

Con decreto 1° dicembre 1980, n. 4969, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il consorzio veterinario di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri.

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta legale e corredate dai documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Palermo, via Briuccia n. 67, entro e non oltre il 15 marzo 1981.

(11422)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di geriatria;
due posti di assistente di medicina;
due posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di laboratorio analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(4418/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo *A*), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(4425/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(4422/S)

OSPEDALE « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto urologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di laboratorio di analisi;
due posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(4419/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 « MEDIA VALLE DEL TEVERE », IN MARSCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale presso l'ospedale degli infermi di Todi (Perugia).

(4420/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente di medicina generale servizio accettazione;
sei posti di assistente di chirurgia generale servizio accettazione;
un posto di primario di medicina generale servizio accettazione;
un posto di aiuto di medicina generale servizio accettazione;
un posto di aiuto di pediatria;
due posti di aiuto di cardiologia;
quattro posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(4421/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(4417/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(4427/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(4426/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso a due posti di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(4414/S)

OSPEDALE « SS. MARIA ASSUNTA » DI LIVORNO FERRARIS

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno Ferraris (Vercelli).

(4424/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(4412/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E S. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(4413/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso a due posti di assistente della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(4429/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(4415/S)

OSPEDALE « CASTIGLIONE PRESTIANNI » DI BRONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bronte (Catania).

(4428/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il servizio di day hospital e ambulatorio filtro dell'istituto « Regina Elena », a:

sette posti di assistente di chirurgia;
tre posti di assistente di oncologia;
due posti di assistente di roentgendiagnostica;
due posti di assistente di roentgenterapia;
un posto di assistente della sezione radioisotopi della divisione A.E.R.;
un posto di assistente di urologia;
due posti di assistente di neurochirurgia;
due posti di assistente di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(4430/S)

OSPEDALE CIVILE DI OLBIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di accettazione e pronto soccorso;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente della sezione di ortopedia;
un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Olbia (Sassari).

(4416/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 settembre 1979, n. 212.

Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione del consiglio di amministrazione dell'ESA

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo è costituito:

a) dal presidente;
b) dal vice presidente;
c) da sei esperti;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente;
e) da un rappresentante degli imprenditori agricoli;
f) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle medesime, con voto consultivo;
h) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica e giuridica per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Il vice presidente e gli esperti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa in materia agricola, economica e giuridica.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e dura in carica quattro anni.

Art. 2.

Composizione del comitato esecutivo dell'ESA

Il comitato esecutivo dell'ESA è composto dal presidente, dal vice presidente, da due esperti e da un rappresentante degli imprenditori, uno dei coltivatori diretti e uno del movimento cooperativo scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno.

Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e quelle attribuite dallo statuto dell'ente.

Sono escluse dalle sue attribuzioni le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 19 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, la partecipazione in società e le deliberazioni di spesa superiore a 250 milioni.

Art. 3.

Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRVV

L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:

a) dal presidente;

b) da cinque esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;

e) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana.

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lettera *b*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta degli assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica quattro anni.

La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Composizione del consiglio di amministrazione dell'AST

L'Azienda siciliana trasporti è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da cinque esperti.

Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Il vice presidente e gli esperti di cui alla lettera *c*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori dei trasporti, industriali o economici, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e dura in carica quattro anni.

Art. 5.

Disposizioni relative all'IRCAC

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: « L'Istituto è persona giuridica pubblica; ha durata illimitata ed è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ».

Art. 6.

Organi dell'IRCAC

Sono organi dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC):

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale;

d) il direttore dell'istituto.

Art. 7.

Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRCAC

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:

a) dal presidente;

b) da tre esperti;

c) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lettera *b*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'IRCAC

Compete al consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:

a) programma generale annuale di interventi creditizi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37;

b) regolamenti e norme di gestione per l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché tutte le operazioni di credito da effettuare in favore degli enti beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

d) bilancio consuntivo annuale;

e) nomina, a seguito di pubblico concorso per titoli, del direttore generale;

f) contratti e regolamenti del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore dell'ente;

g) statuto e relative modifiche;

h) ogni altro oggetto riguardante il funzionamento e la attività dell'istituto stabilito da leggi e regolamenti.

Art. 9.

Disposizioni relative alla CRIAS

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è sostituito con il seguente:

« La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è persona giuridica pubblica ed ha durata illimitata. Essa è posta sotto la vigilanza dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ».

Art. 10.

Composizione del consiglio di amministrazione della CRIAS

La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

a) dal presidente;

b) da quattro esperti;

c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni regionali di categoria tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.

Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lettera *b*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di ammini-

stratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, industriale e creditizio, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.

Art. 11.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione della CRIAS

Compete al consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:

a) regolamenti e norme per l'ordinamento e l'attività della cassa;

b) programma annuale di attività della cassa;

c) bilanci;

d) nomina, a seguito di pubblico concorso, per titoli, del direttore generale;

e) regolamento del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore generale;

f) direttive per la gestione del credito di esercizio;

g) proposte al comitato regionale per il credito ed il risparmio in ordine al fido massimo da accordarsi alle singole imprese artigiane per le operazioni di credito di esercizio, il relativo tasso di interesse nonché le opportune facilitazioni per le cooperative artigiane;

h) determinazione periodica dell'ammontare della commissione di cui agli articoli 3 ed 8 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31;

i) statuto e relative modifiche;

l) tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ogni altro oggetto riguardante l'attività della cassa stabilito da leggi o regolamenti.

Art. 12.
Bilancio della CRIAS

Il bilancio della CRIAS, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è approvato con legge regionale ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 13.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'EAS

Il consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani è costituito:

a) dal presidente;

b) da sei esperti;

c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni aventi sede in Sicilia;

d) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e comunicazioni designato dal Ministro competente;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.

Il vice presidente è scelto con il provvedimento di nomina fra i componenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza nelle materie attinenti ai fini istituzionali dell'ente per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale nelle medesime materie.

Gli esperti di cui alla lettera *b*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti in settori connessi all'attività istituzionale dell'Ente o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica quattro anni.

Art. 14.
Sostituzioni di amministratori

In caso di dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di uno o più componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui ai precedenti articoli, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato contemporaneamente agli altri componenti.

Art. 15.
Composizione dei collegi dei revisori dei conti

I collegi dei revisori dei conti dell'IRVV, dell'AST, dello IRCAC e della CRIAS *sono composti da tre membri:*

a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'assessore regionale competente o di intesa dagli assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.

Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso lo assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'assessore regionale competente o di intesa dagli assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.

I collegi dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Ente acquedotti siciliani sono composti da tre membri:

a) *un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;*

b) un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro competente.

Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso lo assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.

I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del presidente della Regione e durano in carica quattro anni.

I membri del collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati.

Art. 16.
Incompatibilità

I membri del Parlamento e quelli dell'assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti di cui alla presente legge e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite società collegate. La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi della incompatibilità di cui sopra.

Art. 17.
Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo previsti dalla presente legge è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.
Partecipazione alle sedute

Alle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo previsti dai precedenti articoli partecipano con voto consultivo i direttori dei rispettivi enti ed assistono i componenti dei rispettivi collegi dei revisori dei conti, previa loro tempestiva convocazione, a pena di invalidità della seduta.

Art. 19.
Indennità

Le indennità spettanti ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione, del comitato esecutivo e dei collegi dei revisori dei conti di cui alla presente legge, per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabilite, per i vari enti, con decreti del presidente della Regione, adottati previa delibera della giunta regionale da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione.

E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualunque titolo.

Art. 20.
Controlli

Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione,

nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della giunta regionale.

Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

Tutte le altre deliberazioni, tranne quelle dell'IRCAC e della CRIAS concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia entro dieci giorni dalla data di adozione agli assessorati competenti all'esercizio dei poteri di tutela e di vigilanza. Detti assessorati possono, entro dieci giorni dalla ricezione, sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi venti giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.

Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla presidenza della Regione e all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

I collegi dei revisori di cui al precedente art. 15 esercitano le funzioni previste per i collegi sindacali e dei revisori dei conti già operanti presso gli enti di cui alla presente legge.

Art. 22.

I dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni contenute: negli articoli 18 e 21 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21; nell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 74; nell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22; negli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12; negli articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e loro successive modifiche ed integrazioni e nel terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Sono altresì abrogate le norme di legge e statutarie incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

I consigli di amministrazione degli enti interessati dovranno predisporre o adeguare le norme statutarie entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento degli organi amministrativi costituiti ai sensi delle precedenti disposizioni, con deliberazioni da approvarsi ai sensi del primo comma dell'art. 21 della presente legge.

NORME DI INELEGGIBILITÀ

Art. 24.

Gli amministratori e i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti dell'ESPI, dell'EMS, dell'AZASI, dell'IRCAC, della CRIAS, dell'AST, dell'ESA, dell'IRVV e dell'EAS non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio della data delle precedenti elezioni comunali e provinciali. In caso di scioglimento anticipato dei consigli la cessazione dalle rispettive funzioni deve avvenire entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Le predette cause di ineleggibilità non operano come causa di incompatibilità nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente fino alla scadenza del mandato ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 settembre 1979

MATTARELLA

ALEPPO — PIZZO — GRILLO — GIULIANO

LEGGE 14 settembre 1979, n. 213.
Provvidenze per i sali potassici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ristrutturazione ed il risanamento dell'attività produttiva dei sali potassici siciliani il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato (*si omette parte del presente alinea in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*):

quanto a lire (*si omette parte del presente alinea in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) 2000 milioni per l'anno 1979, per la ristrutturazione del settore produttivo;

quanto a lire 9000 milioni per l'anno 1979 per concorrere, insieme con gli altri azionisti della ISPEA S.p.a., alla copertura delle perdite di detta società al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Il piano di risanamento e ristrutturazione sarà predisposto dall'Ente minerario siciliano ed approvato con delibera della giunta regionale, previo parere della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale, entro il 15 ottobre 1979.

Art. 3.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a utilizzare i suoi crediti verso l'ISPEA - S.p.a. per pareggiare i bilanci di esercizio della stessa nel tempo che occorre al conseguimento dei risultati della ristrutturazione.

Per tale tempo l'Ente minerario siciliano è altresì autorizzato a surrogarsi nelle posizioni di detta società limitatamente ai diritti vantati dall'Erario e dagli istituti previdenziali.

Art. 4.

All'onere di lire 11.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

(*Si omette il secondo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

In dipendenza delle disposizioni di cui al primo comma lo stanziamento del cap. 65701 del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 11.000 milioni ed è corrispondentemente ridotta dello stesso importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 settembre 1979

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 14 settembre 1979, n. 214.
Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

I comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.

L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.

Art. 3.

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.

I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 novembre di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose.

L'ammissione è relativa al periodo 1° gennaio-31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di *handicaps,* il comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.

Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 31 ottobre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.

Art. 4.

L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L'orario di frequenza giornaliero all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dello asilo-nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'anno solare.

Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall'unità sanitaria locale.

Titolo II

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO DEI PIANI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PIANI.

Art. 5.

Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili-nido predisposti dalla commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, in relazione alla legge 29 novembre 1977, n. 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei comuni che, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, all'aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972-76.

L'inclusione di nuovi comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità:

a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i comuni che gestiscono asili-nido ex O.N.M.I. o comunque istituiti da enti disciolti;

b) per i centri di Palermo, Messina, Catania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;

c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;

d) per i centri dove l'occupazione femminile esige un particolare intervento.

Altri piani per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972-76, sono predisposti dall'assessore regionale per la sanità, in relazione alle esigenze rappresentate dai comuni, tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972-76, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma precedente.

Art. 6.

I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972-76, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.

Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento per gli asili-nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i comuni devono far pervenire all'assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante e suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo art. 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi.

Art. 7.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli *standards* ed ai minimi volumetrici di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.

Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo art. 10, sono a totale carico dei comuni e dei loro consorzi.

Il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo può essere modificato, ogni triennio, avendo riguardo alle variazioni del costo della vita, con decreto dell'assessore

regionale per la sanità, adottato di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell'ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per gli asili-nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.

Per gli asili-nido da realizzare nelle isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per le zone sismiche, può altresì essere aumentato non oltre il 15 per cento.

Art. 8.

Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.

Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili-nido istituiti dalla disciolta O.N.M.I. e da altri enti pubblici o gestiti dai comuni.

Sono ammessi al rifinanziamento, per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente art. 7, le perizie di variante e suppletive, nonchè quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Art. 9.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.

Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai comuni che hanno ottenuto il contributo per la costruzione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della presente legge, anche i comuni che gestiscono asili-nido, comunque realizzati.

Eventuali variazioni al costo *pro-capite* annuo di gestione di cui al primo comma sono apportate ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all'assessore regionale per la sanità entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 10.

I comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

Sono a carico dei comuni gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione.

Titolo III

NORME PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 11.

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti *standards*:

a) rapporto asilo-nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;

b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.

Nelle zone omogenee « A » e « B » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1000 metri quadrati.

Art. 12.

Gli asili-nido possono essere collocati in:

1) nuove costruzioni in edifici singoli;

2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico di scuola materna e/o scuola elementare;

3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;

4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convivenza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria.

Art. 13.

Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato.

Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili-nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 14.

Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo, eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.

Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al n. 2) dell'art. 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

Art. 15.

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili-nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni.

Per l'approvazione del progetto, nonché per la verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido emanate dall'assessore regionale per la sanità con decreto n. 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 86, si applicano le norme di cui agli articoli 6 e 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'ispettorato tecnico regionale.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal comune e deve pervenire all'assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo le norme di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.

Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate perizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.

I comuni inclusi nei piani regionali degli asili-nido, relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.

Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'art. 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 5, secondo comma.

Art. 17.

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi di comuni.

Titolo IV

Norme per la gestione ed il personale

Art. 18.

La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato di gestione nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni e composto:

a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;

b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli organi;

c) da due genitori, eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio;

d) da due rappresentanti del personale addetto all'asilo-nido, eletti dal personale stesso;

e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere *b*) e *c*).

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lettera *c*) del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dall'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 19.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci degli asili-nido;

b) adottare gli indirizzi pedagogici, assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo art. 20;

c) decidere circa le domande di ammissione all'asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell'art. 3 della presente legge;

d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;

e) relazionare trimestralmente al comune sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.

Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte all'anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sulla ammissione dei bambini all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell'unità sanitaria locale dove ha sede il comune, secondo le modalità da stabilire nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

L'assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni e deve prevedere, in particolare:

a) norme per le attività ludiche dei divezzi;

b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

c) norme volte all'attuazione del coordinamento dell'attività dell'asilo-nido con quella dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio;

d) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;

e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito.

Art. 21.

Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal comune o dal consorzio dei comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente articolo.

Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione istituito dall'assessore regionale per la sanità ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge.

(*Si omettono i commi terzo, quarto e quinto in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

I comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo-nido secondo le modalità di cui al successivo art. 27 a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Art. 22.

L'organico di ciascun asilo è costituito:

1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonchè di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto-bambino.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di vigilatrice d'infanzia;

b) diploma di istituto professionale per assistenza alla infanzia;

c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;

d) diploma di maturità magistrale.

Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle leggi 19 luglio 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;

2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni dodici bambini, con un minimo

di tre, per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonchè ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.

Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune dove ha sede l'asilo-nido.

L'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dall'unità sanitaria locale.

Art. 23.

I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.

La commissione è composta da:

a) il sindaco del comune o il presidente dell'assemblea consortile o un loro rappresentante;

b) un docente di pedagogia presso istituti statali;

c) un pediatra;

d) un funzionario del comune con mansioni di segretario.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) una prova scritta su una delle seguenti materie:

a) periodi dell'età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);

b) effetti sull'embrione e sul feto di malattie materne;

c) età neonatale - nozioni di fisiopatologia;

d) alimentazione del lattante;

e) alimentazione nel periodo del divezzamento (secondo e terzo anno);

f) profilassi delle malattie infettive;

g) assistenza al lattante;

h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;

i) igiene mentale fisiologica dell'età evolutiva;

l) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;

m) osservazione pediatrica e psicologica del bambino;

2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta.

Art. 24.

Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il comune applica il proprio regolamento.

Art. 25.

I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.

L'idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50.

Art. 26.

Per gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, nonchè per tutti gli altri asili-nido, comunque istituiti e realizzati, i comuni o i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi servizi o provenienti da enti soppressi, purchè in possesso dei titoli previsti dall'art. 22 della presente legge per l'ammissione ai concorsi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

Art. 27.

Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere:

a) le finanlità specifiche dell'asilo-nido;

b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal comune o dal consorzio di comuni;

c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale-bambino previsto nella presente legge;

d) il compenso che il comune o il consorzio di comuni corrisponderanno alle cooperative per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.

I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

La cooperativa ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.

Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al comune dandone conoscenza allo assessore regionale per la sanità.

Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall'assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere stipulate per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.

Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i relativi concorsi ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è stato espletato.

L'onere relativo alle convenzioni grava sull'apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.

Il comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al comune o al consorzio di comuni interessato sull'attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.

Dell'eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal comune o dal consorzio di comuni viene data comunicazione all'assessorato regionale della sanità.

Titolo V

NORME CONCERNENTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA ED AUSILIARIO DEGLI ASILI-NIDO

Art. 28.

L'assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendi, o programmati.

Art. 29.

I corsi sono:

a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;

b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;

c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.

Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:

a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge;

b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i comuni ai sensi degli articoli 21 e 27 della presente legge;

c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta O.N.M.I., che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili-nido ex O.N.M.I.;

d) obbligatoriamente il personale di cui all'art. 26 della presente legge;

e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Al personale di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.

E' esonerato dall'obbligo di cui alla lettera *a*) il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili-nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.

Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili-nido.

Art. 30.

La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lettera *e*) del secondo comma del precedente articolo è effettuata presso ciascun comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell'assessore regionale per la sanità.

Art. 31.

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai comuni ove ha sede il corso attraverso il comitato di gestione di cui ai successivi articoli 38 e 39.

L'assessore regionale per la sanità, in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l'assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più comuni sedi di asilo-nido, in modo da assicurare nell'ambito di una stessa provincia la partecipazione di personale appartenente a comuni viciniori.

Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio.

Art. 32.

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1.500, di cui tre quinti dedicate a lezioni teoriche e ad attività di seminario e di gruppo e due quinti al tirocinio pratico, da svolgere presso asili-nido o, in mancanza di questi, presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.

I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal comune dove ha sede il corso, sentito il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune, nonchè l'ente da cui dipende il docente.

Art. 33.

Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.

Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell'art. 32 della presente legge, comportano per l'allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo.

Art. 34.

L'assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:

a) la graduale entrata in funzione degli asili-nido;

b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili-nido siti in comuni viciniori.

Art. 35.

I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età.

Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d'assistenza è così articolato:

1) parte teorica che comprende:

a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;

b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;

c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento educativo;

d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:

a) sociologia della famiglia e dell'educazione;

b) pedagogia della prima infanzia;

c) pedagogia sociale;

d) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;

e) psicologia sociale;

2) parte pratica.

Il tirocinio pratico fa parte integrale del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua durata a partire dai primi mesi del corso.

Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti.

Art. 36.

Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:

organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione, ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;

puericultura;

igiene generale;

igiene alimentare;

principali malattie dell'infanzia.

Art. 37.

Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:

all'esperienza di lavoro;

all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari;

all'evoluzione delle scienze umane e sociali.

Art. 38.

La gestione dei corsi è affidata ad un comitato di gestione nominato dall'assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:

a) il sindaco del comune dove ha sede il corso o un assessore delegato con funzioni di presidente;

b) i docenti del corso;

c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi.

Art. 39.

Il comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:

a) scegliere la sede di svolgimento delle elezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;

b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lettera *a*) per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;

c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;

d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli articoli 35, 36 e 37 della presente legge;

e) segnalare ai comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;

f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cinquanta ore.

Il comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al comune e all'assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.

I componenti del comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non aspetta alcun compenso, tranne l'indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi.

Art. 40.

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall'assessorato regionale della sanità.

Art. 41.

Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a L. 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.

La somma necessaria viene accreditata ai comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di L. 500.000 per spese generali, per ciascun corso.

Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istituto centrale di statistica.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

L'assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 43.

Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di comuni.

Art. 44.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa.

Sono, altresì, abrogate le norme regionali comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 45.

Sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali:

le tabelle dietetiche di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, sono fissate dall'ufficiale sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui all'art. 22;

l'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria dello stesso è assicurata dal comune;

la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell'art. 32 viene effettuata dal comune sede del corso, sentiti i consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio.

Art. 46.

Per l'anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell'art. 9 devono pervenire all'assessore regionale per la sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la prima nomina del comitato di cui al precedente art. 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell'art. 33.

Art. 47.

Per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell'art. 9 della presente legge, la gestione degli asili-nido già esistenti o ultimati.

Art. 48.

All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891.

Art. 49.

Alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978, nonchè con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall'applicazione degli ultimi due commi del precedente art. 16.

Art. 50.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

Art. 51.

A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio poliennale della Regione.

Art. 52.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 settembre 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO — TRINCANATO — PLACENTI

LEGGE 14 settembre 1979, n. 215.

Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, nell'ambito delle competenze e dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, persegue, in tema di tutela della salute mentale, la realizzazione delle seguenti finalità:

tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattie mentali;

integrazione dei presìdi e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali operanti nel territorio;

superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione dei comuni o dei loro consorzi.

Art. 2.

Ai fini di assicurare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, la Regione siciliana programma e promuove servizi territoriali di tutela della salute mentale, a struttura dipartimentale, che, quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste entreranno in funzione, operano nelle strutture e nei presìdi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari secondo le modalità previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I predetti servizi territoriali devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che coincidono con ciascuna unità sanitaria locale.

Art. 3.

La programmazione sul territorio delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire una equilibrata diffusione territoriale anche in rapporto a particolari situazioni geografiche, urbanistiche ed epidemiologiche. Il piano relativo, predisposto dall'assessore regionale per la sanità, è approvato con decreto dello stesso sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

I predetti adempimenti devono essere attuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni di cui al primo comma del seguente art. 4.

Restano salve ed operanti le norme di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali, comprese quelle nel cui territorio non esiste ospedale psichiatrico, sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono:

a) all'accurata ricognizione dei locali e delle strutture da utilizzare per i servizi territoriali di tutela della salute mentale e per le altre forme di assistenza extra-ospedaliera, tenendo conto dell'esistente personale, locali e attrezzature dei centri di igiene mentale, ospedali psichiatrici, ambulatori dei soppressi enti mutualistici, dei disciolti enti ed in genere di ogni altro presidio assistenziale;

b) a predisporre un piano di intervento finalizzato agli obiettivi di cui alla presente legge corredato da analitica relazione finanziaria ed a fornire all'assessorato regionale della sanità le necessarie indicazioni operative per la programmazione delle attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale, promuovendo la partecipazione dei presìdi e servizi sanitari esistenti nel territorio alla elaborazione della proposta stessa.

La Regione siciliana favorisce l'attuazione del piano di intervento attraverso la erogazione di contributi finanziari da assegnare annualmente su base provinciale, commisurandoli al costo di gestione del complesso delle attività di assistenza socio-psichiatrica pubblica provinciale, intra ed extra-ospedaliera, da sostenere.

Il riparto dei contributi finanziari, che sono concessi alle province ed ai comuni interessati con decreto dell'assessore regionale per la sanità, è effettuato secondo il piano di cui all'art. 3 della presente legge.

Le province ed i comuni sono tenuti ad informare l'assessorato regionale della sanità sull'entità delle spese che saranno effettuate per l'attuazione del piano di intervento per la tutela della salute mentale, nonchè a fornire una relazione sui risultati degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.

L'assessore regionale per la sanità accredita i fondi concessi alle province ed ai comuni ai sensi del quarto comma del presente articolo contestualmente all'approvazione del piano di cui al precedente art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali invitano i comuni a far pervenire, entro i trenta giorni successivi, le segnalazioni e le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 5.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale, che realizza la ricomposizione, nell'ambito territoriale degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale alla cura ed al reinserimento sociale in rapporto a tutte le fascie di età e attraverso l'integrazione con le altre funzioni e servizi riguardanti l'assistenza, la scuola, il tempo libero e i servizi sociali degli enti locali, opera con gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dell'intervento nei tre momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè i servizi di base nelle varie strutture:

a) nei distretti sanitari esociali per gli interventi psichiatrici di prevenzione e cura a livello periferico mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni socio-ambientali, azioni negli ambienti di lavoro e mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, al recupero ed al reinserimento sociale del malato;

b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali con funzioni di consulenza, diagnosi e cura. Detti servizi dotati del numero di posti-letto previsti dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricoverano, per brevi periodi, soltanto coloro che necessitano di trattamento sanitario in regime ospedaliero volontario o obbligatorio;

c) in tutti gli spazi comunitari istituiti, all'esterno dello ambito dell'ospedale generale, con funzioni di strutture alternative al ricovero, nonchè come luogo di incontro e recupero psicosociale, utilizzando prevalentemente interventi psicoterapici ed attività risocializzanti. Dette strutture sono attuate in relazione alle effettive esigenze;

d) negli ospedali psichiatrici, fino al loro graduale superamento, sia per l'assistenza diretta dei malati del proprio territorio ancora degenti, sia per favorirne la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale. Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l'ospedale psichiatrico è funzionalmente organizzato dal proprio servizio territoriale di tutela della salute mentale, previo collegamento con i responsabili dell'ospedale psichiatrico secondo le direttive dell'assessorato regionale della sanità. L'assistenza degli altri ricoverati viene assicurata dai gruppi che operano nel territorio in cui l'ospedale psichiatrico si trova. Allo scopo di favorire ed accellerare la deospedalizzazione dei malati ancora degenti, i predetti gruppi operativi operano in collegamento con il servizio di tutela della salute mentale proprio del territorio di provenienza del degente.

Art. 6.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale è espletato dal personale proveniente dagli ospedali psichiatrici, dai servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra-ospedalieri, compresi i centri di igiene mentale.

L'organico di ciascun gruppo operativo è costituito dalle seguenti figure professionali: sanitari psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, infermieri/e.

L'entità numerica degli operatori viene determinata per ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale tenendo conto dell'articolazione del servizio stesso, commisurando in relazione alle esigenze derivanti dall'assistenza domiciliare, ambulatoriale e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'ospedale psichiatrico fino alla sua totale smobilitazione, nonchè in riferimento all'estensione del territorio e dei presidi previsti nello stesso.

La eventuale presenza di personale ausiliario di assistenza, nonchè di altre figure professionali quali terapisti, animatori, tecnici di diagnosi strumentale e della riabilitazione, è stabilita in rapporto alle effettive esigenze di ciascun servizio.

L'organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:

a) la sede centrale del coordinamento operativo in uno degli ambulatori territoriali;

b) l'organizzazione del lavoro in gruppi operativi;

c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l'ospedale generale, ove esiste.

Presso ogni servizio territoriale di tutela della salute mentale deve attuarsi la conferenza di tutti gli operatori, presieduta dal coordinatore ed aperta alla partecipazione delle forze sociali operanti nel territorio. Essa si riunisce periodicamente per esprimere pareri sulle linee fondamentali della programmazione dell'organizzazione del lavoro.

Art. 7.

L'assessore regionale per la sanità, per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riferite al servizio della salute mentale, si avvale, in posizione di comando presso l'assessorato, sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale con le modalità previste dall'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, di operatori che esplicano la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche, in numero non superiore a dieci, assicurando la presenza di tutte le figure professionali previste nei gruppi operativi di cui all'art. 6.

Art. 8.

Spetta all'assessorato regionale della sanità provvedere a:

a) programmare e coordinare le attività dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

b) (*si omette la lettera* b) *in quanto impugnata, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*);

c) elaborare dati statistici ed epidemiologici;

d) provvedere, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, ad eventuali modifiche dei vari servizi territoriali di tutela della salute mentale in rapporto alle disponibilità di personale e alle esigenze di servizio;

e) verificare l'idoneità dei locali e delle strutture dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

f) indicare annualmente i servizi, o altro idoneo presidio operante nel territorio, presso i quali dovrà effettuarsi il tirocinio psichiatrico del personale medico;

g) programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, da istituire secondo le norme della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, nonchè corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale;

h) indicare le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale.

Art. 9.

La destinazione dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti pubblici che, all'atto della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero e alla cura degli infermi di mente, nonchè la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, è disciplinata secondo quanto previsto dalla suddetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

(*Si omette l'art. 10 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 11.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali le province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici provinciali ed ogni altra funzione riguardante l'assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i princìpi della presente legge e le direttive che saranno impartite, in relazione alla rispettiva competenza, dagli assessori regionali per la sanità e per gli enti locali.

Le province provvedono, altresì, a:

fornire all'assessorato regionale della sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento del servizio territoriale di tutela della salute mentale;

promuovere le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale indicando a tal fine, con il concorso dei comuni, adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale, misure economiche e sociali a sostegno dei reinserimento, nonchè gli interventi necessari per una pratica di deospedalizione e favorendo la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti;

raccogliere i dati statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell'assessore regionale per la sanità.

Art. 12.

L'assessore regionale per la sanità, in aggiunta ai benefici spettanti alle cooperative ai sensi della legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi *una tantum* per l'acquisto di attrezzature alle cooperative formate per almeno due terzi da soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare l'importo di lire 2 milioni per ciascuna cooperativa.

Alle cooperative di cui al primo comma può essere altresì erogato un contributo trimestrale non superiore a lire 150 mila, per spese di assistenza amministrativa e contabile.

Art. 13.

Alle aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private, viene corrisposto trimestralmente, a titolo di contributo, un importo pari all'ammontare dei versamenti per oneri previdenziali ed assistenziali effettuati in relazione ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente articolo, nel trimestre precedente.

La corresponsione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dei versamenti stessi.

Art. 14.

Agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione che stipulano convenzioni con le cooperative di cui all'art. 12 della presente legge, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali, viene erogata a titolo di contributo, una somma pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario, per esigenze sopravvenute, l'ammontare delle spese da sostenere ai sensi del precedente comma superi l'ammontare dei fondi all'uopo accreditati all'ente locale per l'esercizio finanziario stesso, l'ente locale, laddove non sia possibile provvedere altrimenti con i fondi già accreditati ai sensi della presente legge, è autorizzato ad anticipare i fondi necessari dando contestuale comunicazione dell'accertata richiesta di integrazione all'assessore regionale per la sanità.

L'assessore regionale per la sanità provvede al versamento dei contributi relativi alle comunicazioni di cui al precedente comma, mediante ordine di accreditamento intestato al legale rappresentante dell'ente locale interessato. Gli oneri di cui al presente comma costituiscono spese obbligatorie.

Art. 15.

Le misure economiche previste dalla presente legge per soggetti affetti da malattia mentale non si applicano a coloro che siano stati assunti ai sensi del precedente art. 13, fintantochè permane il rapporto di lavoro.

Le misure economiche previste dalla presente legge per i soggetti affetti da malattia mentale si applicano nella misura ridotta di un terzo ai soci occupati dalle cooperative che abbiano stipulato convenzioni con gli enti locali ai sensi del precedente art. 14, fintantochè permane la loro occupazione.

Art. 16.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-81, la spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1979.

Art. 17.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 settembre 1979

MATTARELLA

TRINCANATO — PLACENTI

(11385)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810010)